



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. VI

Ai Capi Dipartimento
(via PEO)

Ai Direttori generali delle
direzioni generali dell'A.C e dell'A.P.
(via PEO)

e, p.c. Alle OO.SS. rappresentative del
personale delle Aree
(via PEO)

OGGETTO C.C.N.I. 15 settembre 2016, n° 1/2016, Fondo Unico di Amministrazione (FUA) per l'anno 2015.

Il giorno 15 settembre 2016 è stata definitivamente sottoscritta l'ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo inerente ai criteri e alle modalità di utilizzazione del FUA per l'anno 2015, la cui visione è possibile consultando le *news* del 15 settembre 2016 sulla rete Intranet.

Quanto sopra ai fini del celere avvio e della susseguente definizione dei distinti contratti di sede, anche considerando che ci si riferisce alla retribuzione di produttività dell'anno 2015.

Nella formulazione dei citati contratti di sede, oltre alla dovuta aderenza a tutte le clausole contrattuali, si richiama la particolare attenzione su quanto disposto dall'articolo 5, c. 4, che di seguito si riporta integralmente:

“4. La risorsa finanziaria di cui all'Allegato C – colonna Z, pari al 70% [€ 6.115.651,53 – lordo dipendente € 4.608.630,60 - Allegato C – colonna Z] della risorsa complessiva [€ 8.736.645,04 – lordo dipendente € 6.583.758,00 - Allegato C – colonne K e W], è destinata alla produttività individuale disciplinata dalla contrattazione di sede.

L'attività relativa alla formulazione delle ipotesi dei contratti di sede, in ragione dell'assetto organizzativo del MIUR esistente nell'anno di vigenza del presente accordo e delle correlate differenze nell'ambito operativo fra amministrazioni centrale e periferica, volta alla corresponsione della retribuzione di produttività individuale, deve necessariamente utilizzare almeno cinque dei sei criteri stabiliti nel d.m. 8 aprile, n° 240, citato nelle premesse, e precisamente:

- 1) livello di responsabilità nei procedimenti e/o autonomia operativa del dipendente e/o impegno professionale;*
- 2) fungibilità delle prestazioni di lavoro e/o dell'eventuale aggravio di lavoro per situazioni contingenti e/o collaborazione interfunzionale e flessibilità;*
- 3) accuratezza e tempestività nello svolgimento delle attività;*
- 4) comunicazione e gestione delle relazioni con l'utenza e/o all'interno dell'ufficio;*
- 5) sviluppo e condivisione della conoscenza e/o analisi e risoluzione dei problemi;*
- 6) contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di appartenenza.*



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Pertanto, la contrattazione di sede non può prevedere ulteriori criteri di valutazione pena la nullità del contratto stesso. La medesima contrattazione può individuare, secondo le specifiche esigenze di ciascuna sede, il range del singolo coefficiente attinente a ciascun criterio utilizzato, con l'obbligo di rientrare nel range complessivo previsto dal d.m. 8 aprile 2016, n° 240 (min. 0,60 max. 3,00)."

Come indicato nell'art. 6 (Disposizioni finali), c. 9, del contratto collettivo nazionale integrativo in parola, si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, lettera e) del d.lgs 30 giugno 2011, n° 123, ciascun accordo pattizio di sede deve essere inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio (rgs.ucb.miur.gedoc@pec.mef.gov.it), c/o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il prescritto controllo di regolarità amministrativo-contabile; contestualmente l'invio deve essere effettuato all'indirizzo contrattazione.fua@istruzione.it al fine, tra l'altro, della verifica di cui al succitato art. 5, c. 4.

Oltre all'accordo sottoscritto, devono essere inviate, ai predetti indirizzi mail, la relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa.

Relativamente all'adempimento circa la pubblicazione, sul sito istituzionale (amministrazione trasparente) dei dati riferiti alla produttività, in forma aggregata e anonima, si richiamano le linee guida del Garante per la protezione dei dati personali del 2011 e si precisa quanto segue.

Il comma 8 dell'articolo 6 del C.C.N.I. fa esplicito riferimento ad una comunicazione di dati nell'ambito delle relazioni sindacali e non alla loro pubblicazione sul sito istituzionale che, nella sezione "Amministrazione trasparente", deve essere eseguita, come detto, in modo anonimo e aggregato come previsto dall'articolo 20, commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013.

Pertanto si richiama l'attenzione alla disciplina contenuta nel citato comma 8 dell'articolo 6: *"(...) i responsabili degli Uffici chiamati ad attribuire le risorse finanziarie al personale destinatario, forniscono alle OOSS territoriali e alle RSU, entro 10 giorni dall'attribuzione medesima, l'elenco dei nominativi dei destinatari con a fianco le somme attribuite, distintamente per la produttività collettiva e individuale. Gli elenchi devono essere prodotti indicando, per ciascun destinatario, l'Ufficio/segreteria del Dipartimento o della Direzione generale, ciò al fine di consentire ai firmatari dell'accordo il dovuto controllo sulla sua corretta applicazione."*

Da ultimo, si rappresentano le preoccupazioni espresse dalle Organizzazioni Sindacali in ordine al celere avvio delle trattative ed all'auspicabile tempestiva conclusione delle relative procedure.

La presente nota è inviata agli indirizzi PEO dei destinatari.

IL DIRETTORE GENERALE
Jacopo Greco